

Trasporti alimentari Cosa indicare nella Scia

Per i surgelati la norma di riferimento è il decreto legislativo 110/1992

di Gianluigi Valsecchi

Dirigente Medico veterinario presso l'Ats Brianza e Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale, Diritto e Legislazione veterinaria, Sanità pubblica veterinaria

I requisiti igienico-sanitari dei mezzi adibiti al trasporto e alcuni esempi di violazione

Con l'entrata in vigore dei regolamenti comunitari del cosiddetto "Pacchetto Igiene" e della relativa notifica prevista dal regolamento (CE) 852/2004, sono state abrogate le norme in materia di autorizzazione preventiva, per tutta una serie di attività nel settore alimentare, tra cui anche il trasporto di alimenti, precedentemente normato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

La vecchia autorizzazione sanitaria prevista dalla norma suddetta viene sostituita con la notifica della propria attività da parte dall'operatore del settore alimentare (Osa), tramite Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), che, con tale

notifica, autocertifica anche l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo adibito al trasporto di alimenti. Pertanto, con tale iter, l'Osa assolve contemporaneamente ai previgenti obblighi di autorizzazione, tra cui quello per il trasporto di alcune tipologie di alimenti, e all'obbligo di notifica previsto dalla più recente normativa comunitaria suddetta.

Nel caso in cui il trasporto venga effettuato a complemento di un'attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, l'Osa non è chiamato a presentare una specifica Scia per tale attività

Considerato che la Scia fa riferimento alla specifica attività che viene avviata, ne consegue che la sua presentazione all'autorità competente, tramite lo Sportello unico per le Attività produttive (Suap), è dovuta, da parte dell'Osa che effettua il trasporto di alimenti, come unica/prevalente attività.

Nel caso in cui il trasporto venga invece effettuato a complemento di un'attività di produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti, l'Osa non è chiamato a presentare una specifica Scia per tale attività. In tali casi, infatti, il trasporto costituisce solo una fase di lavoro nell'ambito dell'impresa. L'Osa, quindi, contestualmente alla presentazione della Scia, comunicherà l'impiego di mezzi di trasporto (il modulo Scia prevede uno specifico campo per tale comunicazione).

In entrambi i casi, alla Scia dovrà essere allegato l'elenco dei mezzi utilizzati, da aggiornare tramite semplice comunicazione alla Asl competente, in caso di acquisizione di nuovi mezzi o di dismissione, mentre la descrizione, analisi e valutazione dei rischi connessi al trasporto – comprendente anche l'individuazione dei singoli mezzi – dovrà essere esplicitata nel documento di autocontrollo aziendale.

Requisiti igienico-sanitari dei mezzi adibiti al trasporto di alimenti

Riportiamo, di seguito, i requisiti igienico-sanitari dei mezzi adibiti al trasporto di alimenti, ai sensi dell'allegato II, capitolo IV, del regolamento (CE) 852/2004:

- i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione, al fine di proteggere i prodotti alimentari da fonti di contaminazione e devono essere, se necessario, progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulizia e disinfezione;
- i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare qualsiasi materiale diverso dai prodotti alimentari, se questi ultimi possono risultarne contaminati;
- se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, si deve provvedere, ove necessario, a separare in maniera efficace i vari prodotti;
- i prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o

in polvere devono essere trasportati in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione “esclusivamente per prodotti alimentari”;

- se i veicoli e/o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione;
- i prodotti alimentari nei veicoli e/o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione;
- ove necessario, i vani di carico dei veicoli e/o i contenitori utilizzati per trasportare i prodotti alimentari debbono essere atti a mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e consentire che la temperatura possa essere controllata.

L'idoneità e le caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto di alimenti previste dal decreto del Presidente della Repubblica 327/80, con l'entrata in vigore dei regolamenti del Pacchetto Igiene, vengono pertanto implicitamente abrogate e sostituite dall'allegato II, capitolo IV, del regolamento (CE) 852/2004.

Il mancato possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti da tale regolamento comporta una violazione della normativa, sanzionata, nella maggior parte delle fattispecie, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 193/07.

Esempi di violazione

Riportiamo, di seguito, alcuni esempi di violazione dei requisiti dall'allegato II, capitolo IV, del regolamento (CE) 852/2004.

Requisiti e igiene veicolo/contenitore

Chi effettua un trasporto di prodotti alimentari, avente il vano carico/contenitore indicato, igieni-



©shutterstock.com

I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi per garantirne il mantenimento della temperatura.

32

camente non idoneo e tale da proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione. Nello specifico, il veicolo risulta insudiciato, sporco, esposto agli agenti atmosferici, ai fumi di scarico o ad altri fattori ambientali, non costruito in modo tale da consentire un'adeguata pulizia, senza spigoli arrotondati).

Trasporto promiscuo

Chi effettua un trasporto con il veicolo e/o contenitore in aggiunta ai prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari contemporaneamente, senza provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti.

Trasporto sostanze alimentari liquide o in polvere

Chi effettua un trasporto di prodotti alimentari sfusi liquidi, granulari o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne senza aver apposto sui contenitori l'indicazione del loro utilizzo per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".

Contaminazione di prodotti alimentari

Chi effettua un trasporto di prodotti alimentari con veicolo e/o contenitore senza provvedere a proteggerli in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

Il trasporto degli alimenti surgelati

Per gli alimenti surgelati, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, relativo all'attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, il trasporto continua ad essere disciplinato dal decreto sopracitato, dove l'articolo 11 recita che «i veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto».